



---

TESTI APPROVATI

---

**P9\_TA(2021)0438**

**Pandora Papers: implicazioni per gli sforzi volti a contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione e l'elusione fiscali**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 21 febbraio 2021 sui Pandora papers: implicazioni per gli sforzi volti a contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione e l'elusione fiscale (2021/2922(RSP))**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la dichiarazione su una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia rilasciata l'8 ottobre 2021 dal quadro inclusivo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili;
- vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso di Ján Kuciak, giornalista slovacco, e di Martina Kušnírová<sup>1</sup>,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto<sup>2</sup> (risoluzione TAXE),
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto<sup>3</sup> (risoluzione TAX2),
- vista la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale<sup>4</sup> (raccomandazione PANA),
- vista la sua risoluzione del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale<sup>5</sup> (risoluzione TAX3),
- vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sullo Stato di diritto a Malta, dopo le recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia<sup>6</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione del 7 maggio 2020 relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio

---

<sup>1</sup> GU C 390 del 18.11.2019, pag. 111.

<sup>2</sup> GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51.

<sup>3</sup> GU C 101 del 16.3.2018, pag. 79.

<sup>4</sup> GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132.

<sup>5</sup> GU C 108 del 26.3.2021, pag. 8.

<sup>6</sup> GU C 255 del 29.6.2021, pag. 22.

di denaro e del finanziamento del terrorismo (C(2020)2800),

- vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo – piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti<sup>1</sup>,
  - visti le relazioni sui piani concernenti il pilastro I e il pilastro II, adottate dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 il 14 ottobre 2020, nonché i risultati dell'analisi economica e della valutazione d'impatto delle proposte effettuate dall'OCSE,
  - vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla riforma dell'elenco dei paradisi fiscali<sup>2</sup>,
  - vista la relazione speciale n. 03/2021 della Corte dei conti europea del 26 gennaio 2021 dal titolo "Scambio di informazioni fiscali nell'UE: fondamenta solide, ma crepe nell'attuazione",
  - vista la relazione speciale n. 13/2021 della Corte dei conti europea del 28 giugno 2021 dal titolo "Gli sforzi dell'UE per contrastare il riciclaggio di denaro nel settore bancario sono frammentari e l'attuazione è insufficiente",
  - vista la comunicazione della Commissione del 18 maggio 2021 dal titolo "Tassazione delle imprese per il XXI secolo" (COM(2021)0251),
  - visto il pacchetto legislativo presentato dalla Commissione il 20 luglio 2021 volto a rafforzare le norme dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT),
  - vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 sull'attuazione dei requisiti dell'UE in materia di scambio di informazioni fiscali: progressi realizzati, insegnamenti tratti e ostacoli da superare<sup>3</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo "Codice di condotta")<sup>4</sup>,
  - visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che i Pandora papers costituiscono un'enorme fuga di dati, senza precedenti per le sue dimensioni, relativi ai titolari effettivi di società stabilite in giurisdizioni in cui vige il segreto bancario; che il Consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta (ICIJ) ha iniziato a pubblicare i Pandora papers il 3 ottobre 2021;
- B. considerando che 2,94 terabyte di dati sono stati fatti trapelare all'ICIJ e condivisi con i media partner di tutto il mondo; che alcuni fascicoli risalgono agli anni '70, ma che la maggior parte di quelli esaminati dall'ICIJ è stata creata tra il 1996 e il 2020; che, secondo quanto riferito, la nuova fuga di dati riguarda più di 330 politici e funzionari pubblici di quasi 100 paesi, compresi 35 capi di Stato e di governo attualmente in carica

---

<sup>1</sup> GU C 371 del 15.9.2021, pag. 92.

<sup>2</sup> Testi approvati, P9\_TA(2021)0022.

<sup>3</sup> Testi approvati, P9\_TA(2021)0392.

<sup>4</sup> Testi approvati, P9\_TA(2021)0416.

o cessati dalla carica;

- C. considerando che i Pandora papers rivelano in che modo persone ad alto potenziale di investimento, inclusi politici, criminali, funzionari pubblici e celebrità, sono assistite da intermediari, quali banche, esperti contabili e studi legali, nel progettare complesse strutture societarie registrate in giurisdizioni in cui vige il segreto bancario o in paradisi fiscali, in stretta collaborazione con prestatori di servizi professionali offshore, al fine di proteggere redditi e beni da un equo livello di tassazione e controllo;
- D. considerando che i Pandora papers sono la più recente grande fuga di dati intesa a mettere in luce il funzionamento interno del mondo finanziario offshore, che fa seguito ai Lux Leaks del 2014, agli Swiss Leaks del 2015, ai Panama papers del 2016, ai Paradise papers del 2017, ai Mauritius Leaks del 2019, ai Luanda Leaks e ai fascicoli FinCEN del 2020 e ai Lux Letters del 2021;
- E. considerando che i Pandora papers mettono in evidenza il ruolo fondamentale delle informazioni sui titolari effettivi nel sostenere la lotta al riciclaggio di denaro e ad altri crimini finanziari, come pure l'urgente necessità dell'accesso pubblico e di informazioni più precise;
- F. considerando che le attività documentate nei Pandora papers includono la creazione di società di comodo, fondazioni e trust con i seguenti fini: acquisto di beni immobiliari, yacht, jet e assicurazioni sulla vita in modo anonimo, realizzazione di investimenti e trasferimento di denaro tra conti bancari, elusione delle tasse e commissione di crimini finanziari, incluso il riciclaggio di denaro;
- G. considerando che le attività documentate nei Pandora papers, pur non essendo tutte intrinsecamente illegali, spesso comportano l'elusione fiscale e la violazione del segreto societario;
- H. considerando che, secondo quanto riferito, a seguito delle rivelazioni contenute nei Panama papers, le autorità fiscali hanno recuperato oltre un miliardo di EUR<sup>1</sup>;
- I. considerando che, utilizzando la formula di ripartizione più prudente, l'UE registra le maggiori perdite a livello mondiale a causa del trasferimento degli utili verso paradisi fiscali e che, secondo le stime, ogni anno perde circa il 20 % del suo gettito fiscale proveniente dalle imprese;
- J. considerando che, a seguito della crisi finanziaria del 2008-2009 e di una serie di rivelazioni riguardanti pratiche di evasione fiscale, pianificazione fiscale aggressiva, elusione fiscale e riciclaggio di denaro, i paesi del G20 hanno convenuto di affrontare tali questioni su scala mondiale a livello dell'OCSE tramite il progetto sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), che ha condotto al piano d'azione BEPS;
- K. considerando che adeguate normative fiscali internazionali sono fondamentali per prevenire le pratiche di evasione fiscale e di elusione fiscale e per elaborare un sistema impositivo equo ed efficiente che affronti le iniquità e garantisca certezza e stabilità, che

---

<sup>1</sup> Consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta, "Panama Papers revenue recovery reaches \$1.36 billion as investigations continue" (Il recupero delle entrate fiscali a seguito dei Panama papers ammonta a 1,36 miliardi di dollari USA e le indagini continuano), 6 aprile 2021.

sono requisiti fondamentali per la competitività, nonché condizioni di parità tra le imprese, in particolare tra le piccole e medie imprese (PMI);

- L. considerando che, secondo l'Osservatorio fiscale dell'UE, l'importo della ricchezza finanziaria detenuta nei paradisi fiscali ammontava a 7 900 miliardi di EUR nel 2017; che tale importo equivale all'8 % del prodotto interno lordo (PIL) mondiale; che ne consegue una perdita di gettito fiscale pari a circa 155 miliardi di EUR all'anno a livello mondiale;
- M. considerando che, secondo le stime, il gettito fiscale perso ogni anno nell'UE a causa della sola elusione dell'imposta sulle società corrisponde a una cifra compresa tra i 50 e i 70 miliardi di EUR e che tale importo arriva quasi a 190 miliardi di EUR se si tiene conto anche di altri fattori, come i regimi fiscali speciali e le inefficienze nella riscossione delle imposte; che, secondo l'Osservatorio fiscale dell'UE, circa l'11 % della ricchezza netta totale nell'UE, pari a 2 300 miliardi di EUR, è detenuta offshore;
- N. considerando che il Parlamento europeo, nelle sue risoluzioni e raccomandazioni TAXE, TAX2, PANA e TAX3, come pure nelle sue recenti risoluzioni approvate sulla base delle relazioni della sua sottocommissione per le questioni fiscali (FISC), ha ripetutamente chiesto una riforma del regime di tassazione delle società internazionale al fine di contrastare l'elusione fiscale e l'evasione fiscale;
- O. considerando che, secondo Europol, è stato rilevato che una percentuale compresa tra lo 0,7 e l'1,2 % del PIL dell'Unione europea viene utilizzato per attività finanziarie sospette come il riciclaggio di denaro collegato a corruzione, il traffico di armi, di esseri umani e di droga, l'evasione e la frode fiscali, il finanziamento del terrorismo o altre attività illecite che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini dell'UE; che, secondo i dati di Europol, di 1,1 milioni di segnalazioni di attività sospette nel 2019, solo il 10 % è stato oggetto di ulteriori indagini da parte delle autorità pubbliche (con ampie differenze tra i paesi);
- P. considerando che, sebbene sia difficile stimare l'entità del riciclaggio di denaro, in quanto si tratta di un'attività che, per sua stessa natura, non è resa pubblica a meno che non venga individuata, è chiaro che sta aumentando a livello globale;
- Q. considerando che, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, ogni anno viene riciclato l'equivalente del 2,7 % del PIL annuo mondiale;
- R. considerando che la Commissione ha avviato procedure di infrazione nei confronti della maggior parte degli Stati membri per non aver recepito correttamente nei loro ordinamenti nazionali la quarta e la quinta direttiva antiriciclaggio<sup>1</sup>;
- S. considerando che il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT presenta carenze in termini di applicazione delle norme e non assicura una vigilanza efficace; che negli ultimi anni, attraverso riforme legislative consecutive, si è tentato di rafforzare tale

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73); direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

quadro al fine di far fronte ai rischi emergenti e alle carenze;

- T. considerando che nell'ultimo decennio l'UE ha adottato una serie di riforme legislative intese a contrastare l'elusione fiscale e la criminalità finanziaria; che tali riforme hanno avuto effetti positivi sul funzionamento del mercato interno e sulla salvaguardia della base imponibile e del gettito fiscale degli Stati membri, che sono requisiti essenziali per la creazione di posti di lavoro, la crescita e, in particolare, la ripresa dell'economia dell'Unione dopo la pandemia di COVID-19; che, tuttavia, vi è una crescente necessità di una migliore collaborazione tra le autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto all'interno dell'UE;
- U. considerando che la Procura europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Europol, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le unità nazionali di informazione finanziaria stanno svolgendo un lavoro prezioso nell'individuazione e nella lotta contro la frode transfrontaliera, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale; che tali uffici e agenzie soffrono di una mancanza cronica di personale e risorse finanziarie a causa della riluttanza del Consiglio, che è una delle autorità di bilancio, ad autorizzare sufficienti risorse umane e finanziarie nel corso della procedura annuale di bilancio; che il Consiglio, in particolare nel contesto della pubblicazione dei Pandora papers, dovrà pertanto rivedere e modificare la sua posizione sulla procedura di bilancio annuale per il bilancio 2022 e i bilanci futuri, al fine di rafforzare le risorse umane e finanziarie delle istituzioni summenzionate;

### ***Considerazioni generali***

1. prende atto della pubblicazione dei cosiddetti Pandora papers avvenuta il 3 ottobre 2021 da parte dell'ICIJ; elogia l'attività d'inchiesta svolta dall'ICIJ per il suo prezioso contributo nel denunciare pratiche segrete offshore e sensibilizzare il pubblico a questioni che rivestono un chiaro interesse pubblico;
2. evidenzia il ruolo del giornalismo investigativo internazionale e degli informatori nel portare alla luce le attività illegali, la corruzione, la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e le irregolarità, che vedono coinvolte in particolare persone politicamente esposte; sottolinea il contributo fondamentale del giornalismo investigativo nel preservare la democrazia e lo Stato di diritto;
3. ritiene necessario tutelare la riservatezza delle fonti del giornalismo investigativo, compresi gli informatori e afferma l'importanza dell'interesse pubblico per le fonti che sono oggetto di un'azione legale o di un'azione penale per aver effettuato divulgazioni con un chiaro interesse pubblico; sottolinea l'importanza di difendere la libertà dei giornalisti di ricevere documenti, insiemi di dati o altri materiali riservati, segreti e a diffusione limitata, indipendentemente dalla loro origine, e di informare su tali questioni di interesse pubblico senza subire la minaccia di costose azioni legali o di procedimenti penali, se si vuole salvaguardare il ruolo di guardiano della società democratica svolto da questo tipo di giornalismo;
4. ribadisce, a tal riguardo, la necessità di proteggere il giornalismo investigativo dalle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP), come pure dalle molestie personali, dalle intimidazioni e dalle minacce alla vita; ritiene che, per contribuire a porre fine a tale pratica abusiva, siano estremamente necessarie norme vincolanti dell'Unione che garantiscano una protezione solida e coerente ai media e ai giornalisti indipendenti da azioni legali vessatorie intese a metterli a tacere o a

intimidirli nell'UE; mette in evidenza l'attività in corso riguardo alla sua relazione di iniziativa in materia di SLAPP; si compiace che la Commissione stia lavorando a un'iniziativa contro l'abuso del contenzioso nei confronti di giornalisti e difensori dei diritti;

5. prende atto dell'adozione della direttiva dell'UE sulla protezione degli informatori<sup>1</sup> avvenuta nel 2019 e sottolinea che gli Stati membri sono tenuti a recepirla nei loro ordinamenti nazionali entro la fine del 2021;
6. si rammarica che, nonostante un decennio di scandali fiscali e di riforme legislative nell'UE, i Pandora papers rivelino che sono stati compiuti progressi insufficienti a livello mondiale per porre un freno al segreto societario nonché all'evasione fiscale e all'elusione fiscale offshore; ricorda che la segretezza per quanto riguarda la titolarità delle società è utilizzata per occultare interessi finanziari personali;
7. sottolinea che i Pandora papers mostrano come i paradisi fiscali abbiano adeguato le pratiche dannose alle nuove norme al fine di rimanere attraenti ai fini dell'elusione fiscale; ritiene che tale adattamento porti a una corsa al ribasso e alla costante comparsa di nuovi paradisi fiscali con regimi sempre più attraenti a scapito di altri, che diventano meno attraenti;
8. deplora che i cittadini e i responsabili politici debbano ancora fare affidamento sulle fughe di dati per accedere a informazioni sulle pratiche segrete offshore; esorta gli Stati membri a compiere progressi per quanto riguarda la messa a disposizione del pubblico delle informazioni sulla titolarità effettiva e la messa a disposizione dei parlamenti e delle autorità competenti, incluse le amministrazioni fiscali, se del caso, di tutte le altre informazioni pertinenti;
9. sottolinea che il sistema occulto rivelato dai Pandora papers nuoce alla reputazione di imprese legittime, aumenta le disuguaglianze economiche e sociali, compromette l'efficace prestazione di servizi pubblici e di assistenza ai più vulnerabili, pregiudica lo sviluppo economico in caso di perdita di gettito ed indebolisce fortemente la fiducia dei cittadini nello Stato di diritto e nel nostro sistema economico e democratico;
10. esorta le autorità competenti degli Stati membri, incluse le amministrazioni fiscali, ad analizzare gli insiemi di dati dell'ICIJ e ad avviare indagini approfondite su qualsiasi attività illegale messa in luce dai Pandora papers che riguarda le loro giurisdizioni, inclusi audit su tutte le persone menzionate nei Pandora papers;
11. invita la Commissione a esaminare i dati contenuti nei Pandora papers, a stabilire se è opportuno adottare ulteriori misure legislative a livello dell'UE e se sono necessarie procedure di esecuzione per quanto riguarda la legislazione in vigore, nonché a riferire al Parlamento europeo al riguardo;
12. invita la Procura europea a valutare se i dati rivelati dai Pandora papers debbano costituire l'oggetto di indagini specifiche nell'ambito del suo mandato;
13. deplora che nei Pandora papers figurino i nomi di vari politici, inclusi esponenti di alto livello dell'UE, e invita le autorità degli Stati membri interessati a condurre le opportune

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

indagini su qualsiasi attività illegale; deplora, in particolare, che politici tra cui Andrej Babiš, Primo ministro della Cechia, e Nicos Anastasiades, Presidente di Cipro, entrambi membri del Consiglio europeo, oltre a Wopke Hoekstra, ministro delle Finanze dei Paesi Bassi, come pure Ilham Aliyev, Presidente dell'Azerbaijan, Tony Blair, ex Primo ministro del Regno Unito, Milo Đukanović, Presidente del Montenegro, e John Dalli, ex ministro maltese ed ex commissario europeo, siano tutti menzionati nei Pandora papers per i loro legami con società offshore;

14. sottolinea l'importanza di salvaguardare norme rigorose in materia di integrità, onestà e responsabilità tra i funzionari pubblici nell'UE; invita gli Stati membri ad assicurare di disporre di misure e di sistemi che obblighino i funzionari pubblici a dichiarare le loro attività esterne, le attività professionali, gli investimenti, i beni, nonché i doni o i vantaggi sostanziali che potrebbero dar luogo a un conflitto di interessi con le loro funzioni di pubblico ufficiale, come raccomandato dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; ribadisce che i deputati al Parlamento europeo provvedono già alla dichiarazione degli interessi finanziari; invita i politici, in particolare, a dichiarare volontariamente le partecipazioni in società di comodo, in assenza di misure obbligatorie; ribadisce che tali dichiarazioni hanno carattere preventivo e sono intese a promuovere la trasparenza e l'integrità nella sfera pubblica, e non dovrebbero essere interpretate come una stigmatizzazione dei politici che implica il loro coinvolgimento in attività criminali;
15. esorta gli Stati membri e i leader mondiali riuniti in sede di forum intergovernativo del G20, di quadro inclusivo e di Nazioni Unite ad adottare misure efficaci per porre un freno ai paradisi fiscali e al loro modello operativo, vietando di fatto le società di comodo (società senza sostanza economica il cui unico scopo è quello di eludere le tasse o altre leggi), attraverso l'introduzione di criteri specifici obbligatori in materia di trasparenza e di attività economiche per impedire il loro utilizzo, e vietando altre forme di segreto finanziario, nonché a concordare e ad applicare in tempi rapidi un'aliquota minima effettiva dell'imposta sulle società, ampliando e migliorando ulteriormente lo scambio di informazioni automatico e obbligatorio a livello mondiale su tutte le forme di partecipazioni private;
16. accoglie con favore il fatto che 136 giurisdizioni che partecipano al quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sul BEPS abbiano firmato la dichiarazione sulla soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, approvando in tal modo una riforma fondamentale delle norme fiscali internazionali;
17. sottolinea che l'accordo, una volta attuato, garantirà una distribuzione più equa degli utili e dei diritti impositivi tra i paesi per quanto riguarda le società multinazionali più grandi e più redditizie e introdurrà un'aliquota minima globale effettiva di imposta sulle società pari al 15 % applicabile alle società con entrate annue superiori a 750 milioni di EUR;
18. ribadisce l'importanza dell'azione multilaterale e del coordinamento internazionale nella lotta contro l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva;
19. invita i leader del G20 che si riuniranno a Roma il 30 e il 31 ottobre 2021 a dare mandato all'OCSE di avviare una nuova iniziativa globale tesa a rivedere lo scambio automatico di informazioni e a rafforzare la governance globale dell'applicazione delle norme antiriciclaggio;

20. ricorda i principi universali di equità, trasparenza e cooperazione in materia fiscale; ribadisce il suo invito agli Stati membri a semplificare i loro sistemi fiscali al fine di garantire una tassazione più equa, la certezza fiscale, gli investimenti nell'economia reale e alleviare la pressione sulle autorità fiscali che impegnano ingenti risorse nella lotta contro l'evasione fiscale e l'elusione fiscale;

***Stato di avanzamento dell'applicazione dell'AML/CFT nell'UE, trasparenza delle società e scambio di informazioni***

21. osserva che l'UE dispone già di alcune delle norme legislative più rigorose al mondo in materia di trasparenza delle società; sottolinea, tuttavia, che tali norme sono comunque insufficienti, in considerazione della crescente mobilità di capitali, persone e beni, del rapido sviluppo della finanza digitale e dei mezzi sempre più sofisticati per schermare la proprietà dei beni;
22. sottolinea che la quinta direttiva antiriciclaggio, in particolare, impone agli Stati membri di istituire registri dei titolari effettivi di tutti i soggetti giuridici stabiliti nell'UE, compresi i trust, e concede l'accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva per la maggior parte delle strutture societarie;
23. prende atto delle continue revisioni, da parte dell'UE, delle norme vigenti nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la frode fiscale transfrontaliera, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale, che hanno effetti positivi sul corretto funzionamento del mercato unico e sulla salvaguardia delle basi imponibili e delle entrate degli Stati membri, che sono prerequisiti per la creazione di posti di lavoro, la crescita e, in particolare, per la ripresa dell'economia dell'UE dopo la pandemia di COVID-19;
24. evidenzia che gli Stati membri devono esigere, a norma del diritto dell'UE, che le informazioni contenute nei registri siano adeguate, accurate e attuali e devono inoltre porre in essere meccanismi di verifica a tal fine, compreso l'obbligo per le autorità competenti di segnalare le discrepanze; sottolinea la necessità di garantire che le autorità competenti degli Stati membri dispongano di risorse adeguate per verificare le informazioni sulla titolarità effettiva nei registri e che siano applicate misure o sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei casi in cui le entità giuridiche, i trust e altri tipi di istituti giuridici non forniscano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva;
25. ribadisce l'invito alla Commissione ad affrontare la carenza nei registri nazionali di dati sufficienti e accurati che consentano l'identificazione dei titolari effettivi finali, segnatamente nei casi in cui viene utilizzata una rete di società di comodo;
26. sottolinea che i Pandora Papers evidenziano la necessità e l'estrema utilità dei registri dei titolari effettivi interconnessi e accessibili al pubblico per quanto concerne i trust e gli istituti analoghi come le società, al fine di consentire un controllo più rigoroso e una migliore verifica incrociata delle informazioni da parte dei giornalisti e della società civile; sottolinea l'importanza che tali registri contengano dati armonizzati e leggibili meccanicamente e prevedano funzioni di ricerca;



27. esprime preoccupazione per il fatto che, come documentato dalla società civile<sup>1</sup>, un anno dopo il termine di attuazione della quinta direttiva antiriciclaggio, nove paesi non hanno istituito registri pubblici, mentre altri hanno imposto restrizioni geografiche di accesso, in violazione delle norme dell'UE; esprime rammarico, inoltre, per il fatto che la maggior parte dei paesi dell'UE avrebbe introdotto ostacoli come i paywall e la registrazione che, pur essendo apparentemente conformi al diritto dell'UE, rendono difficile consultare i registri; sostiene gli sforzi della Commissione volti a perseguire il pieno recepimento e la piena applicazione della quinta direttiva antiriciclaggio attraverso l'avvio di procedure di infrazione;
28. deplora il ritardo nella creazione del sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS) dovuto a difficoltà tecniche; ricorda alla Commissione e agli Stati membri che si tratta di un obbligo giuridico ai sensi della quinta direttiva antiriciclaggio e che è assolutamente essenziale che le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili alle unità di informazione finanziaria (UIF), alle autorità di contrasto, ai soggetti obbligati e al pubblico in generale; deplora il fatto che alcuni Stati membri stiano compromettendo l'efficacia di BORIS ancor prima della sua entrata in funzione ritardando l'istituzione e il corretto funzionamento dei rispettivi registri nazionali dei titolari effettivi e invita tutti gli attori ad affrontare con urgenza tale ritardo;
29. osserva che le rivelazioni OpenLux avevano già messo in luce i limiti delle misure di trasparenza e dell'attuale livello di attuazione dei registri pubblici dei titolari effettivi negli Stati membri; rileva inoltre che i Pandora Papers hanno individuato esempi di individui che eludono la trasparenza riguardo ai titolari effettivi negli Stati membri;
30. ribadisce che i titolari effettivi figuranti nel registro dovrebbero essere tutte le persone che, in ultima analisi, possiedono o controllano un'entità giuridica attraverso la proprietà diretta o indiretta;
31. sottolinea la complessità del recepimento nel diritto nazionale della legislazione dell'UE in materia di AML/CFT, che finora si è basata su un'armonizzazione minima; deplora la mancanza di volontà politica all'interno di alcuni Stati membri nel recepire e attuare correttamente la legislazione in materia di AML/CFT; esprime rammarico per il fatto che una serie di Stati membri non abbia rispettato la scadenza di recepimento del 10 gennaio 2020 per la quinta direttiva antiriciclaggio, e le scadenze del 10 gennaio 2020 per i registri dei titolari effettivi per le società e le altre entità giuridiche e del 10 marzo 2020 per i trust e gli istituti giuridici analoghi;
32. accoglie con favore, a tale proposito, il nuovo pacchetto AML/CFT proposto dalla Commissione nel luglio 2021, che comprende un corpus unico di norme in materia di AML/CFT e, in particolare, le nuove norme sulla trasparenza della titolarità effettiva; attende con interesse di lavorare sulle proposte della Commissione e conferma il proprio impegno a migliorare ulteriormente le norme concernenti la trasparenza delle società nell'UE e a garantire un quadro efficace in materia di AML/CFT;
33. accoglie con favore, in particolare, il fatto che la Commissione abbia introdotto l'obbligo per le entità giuridiche di paesi terzi che avviano un rapporto d'affari con un soggetto obbligato dell'UE, o acquistano beni immobili nell'Unione, di registrare i

---

<sup>1</sup> Transparency International, "Access denied? Availability and accessibility of beneficial ownership data in the European Union" (Accesso negato? Disponibilità e accessibilità dei dati sulla titolarità effettiva nell'Unione europea)", 26 maggio 2021.

propri titolari effettivi nei registri dei titolari effettivi dell'UE, in linea con le precedenti richieste del Parlamento a favore di tali misure, al fine di colmare una significativa lacuna nel sistema;

34. sottolinea la proposta della Commissione intesa a chiedere agli Stati membri di fornire alle autorità competenti l'accesso ai registri immobiliari esistenti al fine di garantire l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria di beni immobili; accoglie con favore tale proposta e si impegna ad adoperarsi nelle prossime procedure legislative in materia di AML/CFT al fine di promuovere ulteriormente la trasparenza delle proprietà immobiliari nell'UE, che restano beni interessanti per le persone con ampie disponibilità patrimoniali per proteggere il valore delle attività e per i criminali per riciclare i proventi delle loro attività illecite;
35. accoglie inoltre con favore la proposta della Commissione volta a collegare a livello dell'UE i meccanismi centralizzati automatici contenenti le informazioni dei conti di pagamento e dei conti bancari attraverso un punto di accesso unico al fine di agevolare un accesso più rapido alle informazioni finanziarie da parte delle autorità di contrasto e delle unità di informazione finanziaria nelle diverse fasi delle indagini, e di agevolare la cooperazione transfrontaliera nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati;
36. accoglie con favore la proposta della Commissione volta a istituire una nuova Autorità europea antiriciclaggio in veste di unica autorità di vigilanza per determinati soggetti obbligati del settore finanziario e quale meccanismo unico di coordinamento e sostegno per le unità di informazione finanziaria nell'UE; sottolinea che la nuova autorità dovrebbe ricevere una maggiore dotazione di bilancio ed essere dotata di risorse adeguate per adempiere ai poteri di vigilanza sugli enti finanziari ed esercitare un controllo efficace sui soggetti obbligati non finanziari;
37. prende atto del fatto che la nuova autorità sarà incaricata di istituire e gestire un meccanismo di coordinamento tra le unità di informazione finanziaria; accoglie con favore tale sviluppo e auspica che la nuova autorità svolga un ruolo importante nel migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria;
38. accoglie con favore la proposta della Commissione volta a introdurre una serie più armonizzata di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive a livello dell'UE in caso di mancato rispetto delle norme in materia di AML/CFT;
39. attende con interesse inoltre la rapida pubblicazione della proposta della Commissione volta a contrastare l'uso improprio delle società di comodo a fini fiscali; esorta la Commissione a non limitarsi ai requisiti sostanziali attualmente inclusi nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative (la lista UE), ma a sviluppare requisiti solidi e progressivi in materia di sostanza economica reale; sottolinea che tali entità sono spesso utilizzate per trasferire denaro verso giurisdizioni a basso tasso di imposizione attraverso pagamenti di dividendi, royalty o interessi non tassati;
40. esprime rammarico per il fatto che, nonostante tutti gli sviluppi positivi e le imminenti riforme, persistano le attuali lacune giuridiche nonché le divergenze e le incoerenze nelle pratiche di attuazione all'interno degli Stati membri; sottolinea inoltre che i limiti del quadro europeo per lo scambio di informazioni sono in parte dovuti alla mancanza di risorse nelle amministrazioni fiscali e nelle unità di informazione finanziaria; ribadisce la necessità di una migliore collaborazione tra le autorità amministrative,

giudiziarie e di contrasto all'interno dell'UE;

41. esorta gli Stati membri a impiegare risorse adeguate per il trattamento e lo scambio di informazioni tramite le unità di informazione finanziaria e l'intero quadro di applicazione della legge; invita la Commissione a valutare se le autorità di informazione finanziaria dispongano di risorse sufficienti per far fronte in modo efficace ai rischi in materia di AML/CFT;
42. ritiene che sia opportuno esaminare ulteriormente le iniziative che potrebbero dare esecuzione alle azioni in materia di AML/CFT a livello UE e nazionale, tra cui l'ampliamento delle competenze della Procura europea per perseguire i reati che non sono legati al bilancio dell'UE, l'incremento delle competenze dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e il rafforzamento delle agenzie esistenti quali Europol ed Eurojust;
43. invita Europol a intensificare la cooperazione con le autorità di contrasto degli Stati membri nel contesto delle indagini sui reati fiscali;
44. sottolinea le constatazioni e le raccomandazioni della relazione speciale n. 13/2021 della Corte dei conti europea, secondo cui gli "sforzi dell'UE per contrastare il riciclaggio di denaro nel settore bancario sono frammentari e l'attuazione è insufficiente"; si rammarica che la Corte dei conti europea abbia riscontrato una frammentazione istituzionale e uno scarso coordinamento a livello dell'UE per quanto riguarda le attività in materia di AML/CFT e l'adozione di provvedimenti in caso di individuazione dei rischi;
45. osserva con preoccupazione che la Commissione è stata lenta nel valutare il recepimento delle direttive da parte degli Stati membri a causa della scarsa qualità della comunicazione da parte di alcuni Stati membri e delle risorse limitate a disposizione della Commissione;
46. accoglie con favore il fatto che il personale dell'Autorità bancaria europea (ABE) abbia svolto indagini approfondite su potenziali violazioni del diritto dell'UE, ma si rammarica per gli eccessivi ritardi di tale processo; deplora il fatto che l'ABE non abbia avviato un maggior numero di indagini di propria iniziativa; si rammarica del fatto che la Commissione non disponga di orientamenti interni per avviare una richiesta di indagine da parte dell'ABE;
47. esprime profonda preoccupazione per gli elementi di prova rilevati dalla Corte dei conti europea in merito ai tentativi di influenzare il consiglio delle autorità di vigilanza che era coinvolto in un processo deliberativo nell'ambito di un'indagine su un caso di violazione del diritto dell'UE; invita l'ABE a prevenire ulteriori tentativi di influenzare i membri della commissione d'indagine durante le sue deliberazioni;
48. invita la Commissione, l'ABE e la Banca centrale europea ad affrontare le questioni sollevate e le raccomandazioni della Corte dei conti europea entro il termine stabilito da quest'ultima;
49. ribadisce il suo invito agli Stati membri affinché garantiscano che tutti i programmi di cittadinanza tramite investimenti o residenza tramite investimenti esistenti siano trasparenti e basati su norme chiare; esprime preoccupazione per il fatto che tutti questi programmi potrebbero aver aumentato la minaccia del riciclaggio di denaro e

dell'evasione fiscale e aver minato nel contempo la fiducia reciproca e l'integrità dello spazio Schengen e della zona euro nonché posto altri rischi politici, economici e di sicurezza per l'Unione e i suoi Stati membri; invita la Commissione a presentare proposte per regolamentare quanto prima possibile i programmi di cittadinanza tramite investimenti e residenza tramite investimenti dopo che il Parlamento avrà formulato le sue raccomandazioni;

50. invita la Commissione a tenere conto dei dati dei Pandora Papers per il processo di compilazione dell'elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio, in particolare per quanto concerne le giurisdizioni che fungono da centri di costituzione di società e che facilitano la criminalità finanziaria; ribadisce che i paesi terzi che non collaborano con gli Stati membri nell'ambito di indagini europee di alto profilo in materia di AML/CFT dovrebbero poter essere iscritti nell'elenco; sottolinea l'importanza della valutazione autonoma dei paesi terzi nell'UE, che dovrebbe essere esente da ingerenze geopolitiche, e l'importanza che dovrebbe essere data alla trasparenza in materia di titolarità effettiva quale criterio per valutare i paesi terzi;
51. osserva con preoccupazione che, secondo le rivelazioni, i soggetti obbligati non sempre potrebbero assolvere il dovere di adeguata verifica rafforzata nei confronti delle persone politicamente esposte, dei loro familiari e dei loro legami stretti; invita la Commissione a valutare in che misura vengano effettivamente eseguite l'identificazione delle persone politicamente esposte e l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica, e ad analizzare gli ostacoli incontrati dai soggetti obbligati a tale riguardo; pone l'accento sull'importanza di raccogliere dati sui livelli di conformità da parte dei soggetti obbligati;
52. prende atto dello studio in corso del Consiglio d'Europa sulla valutazione dell'attuazione concreta e dell'applicazione effettiva della quarta direttiva antiriciclaggio negli Stati membri, come richiesto dalla Commissione; invita la Commissione a pubblicare le relazioni di valutazione sugli Stati membri elaborate dal Consiglio d'Europa e a garantire che le organizzazioni della società civile siano coinvolte nel processo di valutazione;

#### ***Azioni necessarie sulla scena mondiale***

53. condanna il fatto che alcuni Stati USA, come il South Dakota, l'Alaska, il Wyoming, il Delaware e il Nevada, siano diventati centri di opacità finanziaria e societaria, come rivelato dai Pandora Papers, in aggiunta ai rinomati paradisi fiscali denunciati in precedenza; invita il governo federale e i governi dei singoli Stati federali degli Stati Uniti ad adottare ulteriori misure per garantire una maggiore trasparenza delle imprese e ad aderire allo standard comune di comunicazione delle informazioni (CRS), condividendo in tal modo pienamente le informazioni con altri paesi; ricorda che la lista dell'UE valuta se una giurisdizione sia stata giudicata "ampiamente conforme" per quanto riguarda il CRS dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali; invita il Consiglio a riesaminare gli Stati Uniti nel contesto della lista dell'UE, con particolare riferimento ai criteri di trasparenza fiscale;
54. sottolinea che gli Stati Uniti non aderiscono attualmente al CRS, che è uno standard informativo per lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali in materia di conti finanziari a livello globale messo a punto dall'OCSE nel 2014; constata pertanto che gli Stati Uniti si trovano alquanto indietro rispetto al resto del mondo a livello di standard comuni per lo scambio di informazioni; riconosce che gli Stati Uniti hanno

svolto un ruolo guida nel promuovere la trasparenza attraverso l'attuazione della legge sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (Foreign Account Tax Compliance Act); deplora, tuttavia, i limiti dell'atto a livello di reciprocità e i suoi effetti collaterali sui cosiddetti "americani casuali"; si rammarica del fatto che non sia ancora stata trovata una soluzione duratura a livello europeo; ricorda che, a titolo di confronto, il CRS richiede uno scambio pienamente reciproco di dati relativi ai conti finanziari tra le giurisdizioni che aderiscono all'accordo CRS; rileva pertanto che gli USA stanno diventando un importante fattore di opacità finanziaria per i cittadini non statunitensi, grazie a due principali falle: vengono condivise solo le informazioni provenienti dalle attività statunitensi e non vengono condivise informazioni sulla titolarità effettiva;

55. si compiace che la recente legge statunitense sulla trasparenza societaria che obbliga alcune imprese e società a responsabilità limitata a comunicare informazioni sulla titolarità effettiva alle autorità di contrasto e ad altre entità responsabili per legge in materia di AML/CFT; rileva, tuttavia, che la nuova legislazione non è sufficiente a garantire una piena trasparenza societaria analogamente alla norma attualmente in vigore nell'UE, e, in particolare, non riguarda i trust e gli istituti analoghi denunciati nei Pandora Papers;
56. si compiace inoltre della proposta di legge statunitense sugli intermediari (Establishing New Authorities for Business Laundering and Enabling Risks to Security (Enablers) Act), elaborata a seguito dei Pandora Papers, che imporrebbe al ministero del Tesoro statunitense di emanare nuove norme in materia di dovere di diligenza per gli intermediari statunitensi che agevolano il flusso di capitali stranieri verso gli Stati Uniti;
57. osserva che gli Stati Uniti ospiteranno il vertice per la democrazia il 9 e 10 dicembre 2021 che comprenderà un pilastro dedicato alla lotta alla corruzione; invita il governo statunitense a cogliere l'occasione per annunciare le prossime riforme volte a garantire che gli Stati Uniti non siano più utilizzati per riciclare fondi illeciti e permettere l'elusione fiscale;
58. invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare nuovi negoziati con gli Stati Uniti nel quadro dell'OCSE onde conseguire la piena reciprocità nell'ambito di un quadro reciprocamente concordato e rafforzato in materia di CRS; insiste sul fatto che ciò comporterebbe progressi significativi e minori costi di conformità per le istituzioni finanziarie, oltre a ridurre in maniera considerevole gli oneri burocratici;
59. evidenzia inoltre che tutti gli Stati membri hanno aderito al CRS; constata che la seconda direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC2) ha permesso di attuare il CRS per lo scambio di informazioni nell'UE a partire dal 2016; ribadisce, in tale contesto, le raccomandazioni contenute nella propria risoluzione del 16 settembre 2021 sull'attuazione dei requisiti dell'UE per lo scambio di informazioni fiscali: progressi realizzati, insegnamenti tratti e ostacoli da superare; esprime profondo rammarico per il fatto che tutti gli Stati membri – ad eccezione della Finlandia e della Svezia – si siano rifiutati di concedere al Parlamento l'accesso ai dati pertinenti per valutare l'attuazione delle disposizioni della DAC; deplora il fatto che la Commissione non abbia concesso al Parlamento l'accesso ai dati pertinenti in suo possesso; rileva che tale rifiuto non è coerente con le richieste di maggiore trasparenza e cooperazione in materia fiscale;
60. ritiene che il processo di revisione tra pari del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) sia uno strumento globale per valutare il grado di attuazione delle raccomandazioni del GAFI e per analizzare i risultati generali di un paese nel campo

della lotta al riciclaggio di denaro;

61. invita il GAFI a prevedere l'obbligo di rendere pubblici i registri delle titolarità effettive ai fini della conformità allo standard nella revisione in corso della raccomandazione 24 sulla trasparenza e l'effettiva titolarità delle persone giuridiche, nonché a migliorare la definizione di titolarità effettiva onde eliminare eventuali scappatoie, vietare le azioni al portatore e inasprire i requisiti per gli azionisti fiduciari e, infine, a costringere le giurisdizioni conformi a obbligare le società straniere che hanno collegamenti con il paese a conformarsi alle stesse norme sulla divulgazione dell'effettiva proprietà che vigono per le società nazionali;
62. invita gli Stati membri dell'UE nel GAFI e la Commissione a garantire che l'Unione parli con una sola voce a livello mondiale nel quadro AML/CFT e ad adoperarsi per la realizzazione delle riforme succitate onde garantire parità di condizioni a livello mondiale e vietare efficacemente il segreto sulla proprietà societaria, promuovendo nel contempo un quadro di governance internazionale più responsabile e trasparente nel settore della lotta al riciclaggio di denaro;
63. invita inoltre la Commissione e gli Stati membri dell'UE in seno al GAFI a valutare, in via prioritaria, i paesi che ospitano centri di costituzione di società e, secondo quanto constatato da organismi internazionali, presentano un regime AML/CFT caratterizzato da un numero significativo di carenze, ma che non sono ancora stati esaminati dal GAFI in quanto non soddisfacevano i criteri di priorità del Gruppo di esame della cooperazione internazionale (ICRG) del GAFI;
64. rileva che oltre 1 500 beni immobili britannici per un valore stimato superiore a 4 miliardi di sterline sono stati acquistati da proprietari ignoti tramite società offshore; constata che il governo britannico si è impegnato ad adottare un progetto di legge del 2018 per introdurre un registro pubblico dei titolari effettivi delle entità straniere proprietarie di beni immobili nel Regno Unito;
65. osserva che i Pandora Papers hanno rivelato quanto il Regno Unito, attraverso le dipendenze della Corona e i territori d'oltremare, continui a essere utilizzato come centro di elusione fiscale e affari segreti offshore; invita la Commissione a individuare possibili modalità e contromisure per garantire la cooperazione e l'allineamento degli standard in materia fiscale e antiriciclaggio, anche vincolando le decisioni di equivalenza nel settore dei servizi finanziari all'adozione di norme in materia di trasparenza fiscale e antiriciclaggio equivalenti a quelle dell'UE;

### ***Regolamentazione degli intermediari***

66. deplora che, sulla scia delle precedenti denunce, i Pandora Papers abbiano rivelato come 14 prestatori professionali di servizi offshore a imprese, tra cui studi legali, consulenti fiscali e gestori di patrimoni, aiutino individui con ampie disponibilità patrimoniali a creare strutture societarie per blindare il loro patrimonio, garantendo nel contempo che tali attività restino nell'ambito della legalità;
67. sottolinea che, ai sensi delle norme internazionali in materia di AML/CFT, il settore non finanziario deve rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela e segnalare le attività sospette alle autorità;
68. deplora il fatto che numerose giurisdizioni, anche nell'UE, da molti anni non risultino

conformi ai requisiti di base del GAFI, ossia imporre obblighi in materia di AML/CFT al settore non finanziario degli intermediari per contrastare la creazione di strutture caratterizzate da segretezza;

69. evidenzia che l'autoregolamentazione e i controlli su tali professioni non sono state efficaci nel garantire la conformità e nel sanzionare le violazioni di legge; accoglie con favore, a tale proposito, la proposta della Commissione di dotare la nuova autorità antiriciclaggio del potere di coordinare la vigilanza del settore non finanziario, coordinare le verifiche inter pares delle norme e delle prassi di vigilanza e chiedere agli organi di vigilanza del settore non finanziario di indagare sulle eventuali violazioni degli obblighi in materia di AML/CFT;
70. invita il GAFI a effettuare, in via prioritaria, un riesame trasversale dell'attuazione, da parte dei paesi, degli standard GAFI relativi alle imprese e alle professioni non finanziarie e ad applicare un apposito processo di follow-up, come ha fatto con successo con l'iniziativa di accertamento dei fatti relativa al finanziamento del terrorismo, al fine di accrescere rapidamente il grado di conformità globale ai requisiti del GAFI nel settore non finanziario;
71. ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che tali operatori spesso combinano la fornitura di consulenza legale, consulenza fiscale e servizi di revisione contabile quando offrono consulenza sia ai clienti aziendali che alle autorità pubbliche; è pertanto preoccupato che gli incentivi economici che agevolano le strutture di elusione fiscale alimentino un'industria di fornitori di servizi che potrebbe essere mobilitata anche per riciclare i proventi delle attività criminali; rinnova le richieste formulate in precedenti risoluzioni e raccomandazioni<sup>1</sup> in materia e invita la Commissione e gli Stati membri a valutare il quadro normativo applicabile a tali operatori, al fine di impedire l'accesso al mercato a coloro che agevolano l'elusione fiscale, l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro; si attende miglioramenti del quadro giuridico attraverso la revisione della direttiva sulla revisione legale dei conti da parte della Commissione;
72. ricorda l'obbligo, previsto dalla direttiva DAC6, che grava sugli intermediari di segnalare alle autorità fiscali sistemi basati su elementi distintivi che presentano una forte indicazione di elusione fiscale, in particolare alla luce delle lacune strutturali nella legislazione fiscale;
73. invita la Commissione a estendere gli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva DAC6 agli accordi transfrontalieri per la gestione patrimoniale dei clienti che sono persone fisiche;
74. invita la Commissione a includere nella sua futura proposta sulla DAC8 – tra le altre precedenti raccomandazioni inerenti alla DAC3 e delineate nella risoluzione del Parlamento sull'attuazione dei requisiti UE in materia di scambio di informazioni fiscali – lo scambio degli accordi fiscali preventivi riguardanti persone fisiche, spesso redatti da intermediari, onde garantire che gli accordi di individui con ampie disponibilità patrimoniali con le autorità fiscali di uno Stato membro siano condivisi con tutti gli Stati membri;

---

<sup>1</sup> Cfr. ad esempio la propria raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, paragrafo 143 (GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132).

75. insiste sul fatto che il segreto professionale non può essere utilizzato per coprire le pratiche illecite; prende atto delle conclusioni relative a una causa della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>1</sup>, secondo cui la riservatezza dei rapporti tra avvocato e cliente e il segreto professionale forense non sostituiscono l'obbligo di segnalare i sospetti nutriti nel legittimo intento di prevenire attività criminali e che tale segnalazione è necessaria per conseguire tale obiettivo;
76. rinnova l'invito alla Commissione di fornire ai professionisti orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione del principio del segreto professionale forense e introdurre una netta demarcazione tra la consulenza giuridica tradizionale e gli avvocati che agiscono come operatori finanziari, conformemente alla giurisprudenza dei tribunali europei;

### ***Riforma della lista dell'UE e della politica fiscale***

77. ribadisce l'impatto negativo della pianificazione fiscale aggressiva, dato che porta all'erosione delle basi imponibili degli Stati membri e trasferisce un onere fiscale sproporzionato ai cittadini e alle imprese, in particolare alle PMI, che rispettano le leggi fiscali;
78. sottolinea che l'elusione e l'evasione fiscali, insieme ai programmi di trasferimento degli utili, hanno privato gli Stati e le persone di risorse essenziali per promuovere lo sviluppo e la giustizia sociale e per dotare lo Stato delle entrate di cui ha bisogno per funzionare correttamente;
79. insiste sul fatto che, per realizzare le future riforme legislative della politica fiscale che sono necessarie per affrontare efficacemente le questioni evidenziate nei Pandora Papers, la Commissione dovrebbe esplorare tutte le possibilità offerte dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tra cui l'articolo 116, per rendere più efficiente il processo decisionale;
80. si rammarica del fatto che la lista dell'UE, nota anche come "lista nera dei paradisi fiscali dell'UE", sia rimasta uno strumento poco incisivo nonostante il crescente numero di scandali fiscali e le preoccupanti denunce di giornalisti e organizzazioni non governative; deplora che i ministri delle Finanze degli Stati membri non si siano ancora assunti le proprie responsabilità individuali e collettive nella lotta ai paradisi fiscali, alle società offshore e ai trust e si siano invece adoperati per indebolire l'attuale lista nera;
81. deplora in particolare che, a seguito delle rivelazioni dei Pandora Papers, il Consiglio dei ministri delle Finanze dell'UE abbia deciso di abbreviare la lista UE dei paradisi fiscali in occasione della sua riunione del 5 ottobre 2021, rimuovendo le isole caraibiche di Anguilla e Dominica, nonché le Seychelles, che figurano nelle rivelazioni e rispettano ancora solo parzialmente la norma internazionale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni su richiesta, nonostante un secondo ciclo di valutazioni recentemente concesso dal Forum globale;
82. osserva che due terzi delle società di comodo citate nei Pandora Papers si trovano nelle Isole Vergini britanniche, che non sono mai state inserite nella lista nera dell'UE (allegato I delle pertinenti conclusioni del Consiglio) e sono state espunte dalla lista

---

<sup>1</sup> Cfr. la relativa sentenza del 6 dicembre 2012 nella causa Michaud/Francia.



griglia (allegato II) nel febbraio 2020;

83. ribadisce le conclusioni e le raccomandazioni della sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla riforma della lista dei paradisi fiscali; chiede maggiore trasparenza sui criteri utilizzati per il processo di inserimento nella lista; ritiene che tale riforma debba essere attuata entro la fine del 2021 al fine di proteggere l'UE da ulteriori perdite di gettito fiscale nel periodo di ripresa successivo alla pandemia di COVID-19;
84. deplora che il Consiglio non sia disposto a trovare un accordo sul prossimo criterio di trasparenza per quanto riguarda la titolarità effettiva finale; invita il Consiglio ad approvare con urgenza tale criterio, in linea con le disposizioni della direttiva DAC5;
85. rinnova l'invito a inasprire i criteri e a garantire una maggiore attuazione degli impegni riguardanti la lista dell'UE, in particolare il criterio di equità fiscale, secondo cui "la giurisdizione non dovrebbe agevolare le strutture o i meccanismi offshore volti ad attrarre utili che non riflettono un'attività economica reale nella giurisdizione"; ricorda la propria richiesta di valutare e monitorare anche i regimi fiscali all'interno dell'UE, riformando in tal modo, in base ai medesimi criteri dell'elenco dell'UE, la politica dell'Unione in materia di pratiche fiscali dannose e il codice di condotta sulla tassazione delle imprese, che dovrebbero diventare vincolanti; chiede, nello specifico, l'introduzione di un livello minimo di sostanza economica quale criterio per definire ciò che costituisce un paradiso fiscale, sanzioni adeguate, un livello minimo di imposizione effettiva in linea con l'aliquota fiscale minima effettiva concordata sul piano internazionale nell'ambito del secondo pilastro del quadro inclusivo, nonché l'estensione dell'ambito di applicazione del codice di condotta sulla tassazione delle imprese ai regimi preferenziali di imposizione del reddito delle persone fisiche in modo da includervi i regimi e le misure speciali in materia di cittadinanza concepiti per attrarre soggetti facoltosi estremamente mobili e nomadi digitali e tali da comportare distorsioni significative del mercato unico;
86. rileva che l'inclusione di paesi terzi nella lista dell'UE ha poche conseguenze immediate e vincolanti; ritiene che l'inclusione nella lista nera dell'UE dovrebbe comportare sanzioni che fungano da deterrente efficace e che una lista rivista debba essere collegata a un regime di sanzioni;
87. rammenta che la Commissione ha criticato alcuni Stati membri durante il processo del semestre europeo per una serie di carenze nei loro sistemi fiscali che agevolano la pianificazione fiscale aggressiva;
88. invita la Commissione a presentare una proposta di riforma del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, ispirata alle recenti proposte delineate nella risoluzione del Parlamento del 7 ottobre 2021 sulla riforma della politica dell'UE in materia di pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo "Codice di condotta");
89. plaude all'intenzione della Commissione di proporre una direttiva su un sistema comune a livello di Unione per la ritenuta alla fonte sui dividendi o sui pagamenti di interessi; sottolinea che, fintantoché non vi sarà un sistema comune, gli Stati membri possono adottare contromisure legittime per proteggere le loro basi imponibili;

90. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione e al Gruppo di azione finanziaria internazionale.